

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Ricognizione dei procedimenti amministrativi

**03 - Area Servizi al cittadino**  
**SERVIZI ALLA COMUNITA' E TEMPO LIBERO**  
**Servizi demografici**

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013

Denominazione procedimento	Stato civile: Cambio nome/cognome
Tipologia di procedimento	Iniziativa pubblica, d'ufficio
Breve descrizione	<p>L'attività consiste nella trascrizione nei registri di Stato Civile del nuovo nome/cognome. Chiunque intenda cambiare o modificare il nome e/o cognome deve presentare domanda motivata al prefetto della provincia del luogo di residenza. Se la richiesta è meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato con decreto del Ministro dell'interno a chiedere la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di nascita e di residenza attuale un avviso contenente un sunto della domanda di cambio nome e/o cognome, al fine di consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni.</p> <p>La pubblicazione all'albo pretorio ha la durata di 30 giorni consecutivi. Al termine di questo periodo, il documento, provvisto di certificazione di pubblicazione, deve essere ritirato a cura del richiedente (o di delegato munito di formale delega).</p> <p>Successivamente la Prefettura, accertata la regolarità dell'affissione, emana un proprio decreto di concessione al cambiamento di cognome e/o nome che deve essere portato dall'interessato stesso (oppure da un suo procuratore) all'ufficio di stato civile del Comune dove è stato formato l'atto di nascita, per le necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri comunali. Le modifiche avranno effetto solo dal momento in cui è eseguita l'annotazione nell'atto di nascita. Dopodiché verranno effettuate anche le variazioni anagrafiche conseguenti.</p>
Riferimenti normativi	<p>- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul procedimento amministrativo - D.P.R. 54/2012 - Nuove norme in materia di disciplina del nome e del cognome - D.M. 27 febbraio 2001 - Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente entrata in funzione degli archivi informatici - D.P.R. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile</p>
Riferimenti normativi specifici	<p>- D.P.R. 54/2012 - Nuove norme in materia di disciplina del nome e del cognome - D.M. 27 febbraio 2001 - Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente entrata in funzione degli archivi informatici - D.P.R. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile</p>

Unità organizzativa	03 - Area Servizi al cittadino SERVIZIO SERVIZI ALLA COMUNITA' E TEMPO LIBERO
Ufficio del procedimento: punti di contatto	Servizi demografici Sede: Piazza Matteotti 29 Telefono: 0584 795237 - 8 - Fax: 0584 795280 E-mail: anagrafe@comune.pietrasanta.lu.it
Ove diverso, ufficio del provvedimento finale: identificazione e punti di contatto	
Responsabile ufficio del provvedimento finale: identificazione e punti di contatto	Dott.ssa Monica Torti Dott.ssa Ilaria Lucchesi Sede: Piazza Matteotti 29 Telefono: 0584 795237-8 - Fax: 0584 795280 E-mail: anagrafe@comune.pietrasanta.lu.it
Procedimenti istanza di parte: documenti da allegare all'istanza	- Atti e documenti elencati nel MODULO di presentazione dell'istanza
Procedimenti istanza di parte: modulistica	- Modulo per la presentazione dell'istanza
Procedimenti istanza di parte: ufficio cui chiedere info e presentare istanza	Servizi demografici
Modalità per ottenere informazioni	- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai punti di contatto dell'Ufficio del procedimento o dell'Ufficio competente del provvedimento finale o dell'URP ove presente; - Istanza di accesso da presentare agli Uffici suddetti; - Istanza di accesso civico semplice e istanza di accesso civico generalizzato da presentare agli Uffici suddetti; - Ricevimento negli orari di apertura
Termine finale e termini intermedi che sospendono o interrompono il procedimento	- Pubblicazione all'albo pretorio: 30 giorni
Modalità conclusione procedimento: provvedimento espresso - SCIA - silenzio assenso/rifiuto	- Provvedimento: pubblicazione del decreto
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e i modi per attivarli	- Tutela amministrativa: partecipazione al procedimento, istanza di autotutela, ricorsi amministrativi (gerarchico, in opposizione, straordinario al Capo dello Stato), intervento da parte del titolare del potere sostitutivo, indennizzo da ritardo - Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 60 giorni o Presidente della Repubblica entro 120 giorni
Link a servizi online o i tempi previsti per la sua attivazione	I servizi on line attivi e in corso di attivazione sono accessibili dal sito web istituzionale
Modalità dei pagamenti	N.R.
Titolare del potere sostitutivo e modalità per attivare tale potere: identificazione e punti di contatto	Massimo organo gestionale di vertice Il Titolare del potere sostitutivo e' contattabile tramite Email istituzionale e Pec
Note	Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Il procedimento e' mappato/da mappare, valutato o da valutare e trattato o da trattare, ai fini del risk management anticorruzione. Procedimento rilevante nel sistema di gestione del trattamento e della protezione dei dati personali, e nel sistema della performance
Data aggiornamento	12/11/2020